

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica dell'art. 82 della Legge tributaria "Capitale proprio occulto"

del 7 maggio 2018

La modifica proposta riprende il testo letterale della circolare n. 6 del 6 giugno 1997 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.¹ In particolare, si specifica che il capitale proprio occulto deriva dalla verifica di un capitale di terzi massimo ammissibile e non dalla determinazione di un capitale proprio minimo.

Tale misura si allinea con il cambio di approccio (ossia il passaggio da un capitale proprio minimo a un debito massimo) che si è materializzato con l'abolizione del capitale proprio minimo per le società immobiliari, approvata nella seduta di Gran Consiglio del 7 novembre 2016 con l'accettazione del rapporto del 21 ottobre 2016 sul messaggio n. 7231.

L'impatto finanziario della misura è difficilmente stimabile ma di principio quasi nullo.

Paolo Pamini
Filippini - Frapolli - Galeazzi - Giudici -
Morisoli - Pinoja - Quadranti - Seitz

¹ <https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2000/W97-006.pdf.download.pdf/w97-006i.pdf>.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 82

Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio. **Nella misura in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto. Condizione essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o indirettamente, dai soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e né i soci né le persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in presenza di capitale proprio occulto. Finanziamenti a corto termine quali ratei/risconti, accantonamenti o prestiti ponte non sono considerati nella determinazione del capitale proprio occulto.**

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.